



*Copia del Statuto della Comunità di Vallemaggia, 1718*  
volume manoscritto, 271 pp. decorate, 40x28,5 cm  
Bellinzona, Archivio di Stato

Nell'Ancien Régime la giustizia era amministrata dai Cantoni sovrani per mezzo dei balivi e dei sindacatori, che tenevano in giusta considerazione gli ordinamenti civili e criminali che ogni comunità locale si tramandava da un secolo all'altro, registrandoli minuziosamente nei propri statuti.

**TRASCRIZIONE DI UN CAPITOLO:**

De quelli che biastemiano Dio /  
et li suoi Santi ~ Capitolo 43

Item hanno statuito che se alcuna persona biastemerà Dio o la Beatis- /  
sima Vergine Maria sia condannato in soldi 100. Ma se biastemerà qual- /  
che Santi o Sante o dirà parole brute ingiuriose verso Dio, Santi o Sante /  
si condanni qualunque volta che dirà o biastemerà quelli Santi o Sante in /  
soldi 40. Et se non pagarà la pena in termine de giorni dieci /  
dopo la condanna sia messo alla barlina et ivi stia per un giorno. /  
Et chi si voglia di bona fama possa acusar et sia creduto per il suo /  
giuramento, et habbia la metà della condanna meno doi imperiali da dare al /  
nottario che scriverà la condanna. E chi si voglia sia tenuto agiutare il fa- /  
miglio del Signor Comissario a metere tal contrafaciente alla barlina.